



Comune di Carpenedolo

Provincia di Brescia

*** COPIA ***

N. 4 del 11/04/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Il giorno 11/04/2012, alle ore 20.30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
DESENZANI GIANNI	SI	FONTANINI NERINA	SI	SPAZIANI PAOLO	SI
DESENZANI ELENA	SI	ASSOLINI ALBERTO	SI	CARLESCHI ELENA	SI
VERSACI DOMENICO	SI	RONCADORI GIOVANNI	SI	TRAMONTI STEFANO	SI
ZANIBONI FLAVIA	SI	TONONI GUIDO	SI	FRANZONI LUCA	SI
CHERUBINI SANDRA	SI	BRESCIANI MARIA GABRIELLA	SI	TRECCANI VALENTINO	SI
BESCHI GIOVANNI	SI	PEDRAZZANI ANGELO	SI	BETTARI NADIA	SI
BELLINI MASSIMILIANO	SI	TAFELLI ANTONIO	SI	BRESCIANI MASSIMO	SI

Totale Presenti **21**

Totali Assenti **0**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott. PETRINA ANTONIO -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - DESENZANI GIANNI - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 16/04/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Carpenedolo, li 16/04/2012

F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, li 26/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. PETRINA ANTONIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 del D. Lgs 28 settembre 1998 n. 360, commi da 1 a 4, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni che testualmente recita:

“ 1 - è istituita , a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2 - Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata con i medesimi decreti la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti.

3 - I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3 - bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

4 - . L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.”

Considerato che l'art. 77 bis, comma 30 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;

Visto:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore all' 0,2%;

- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge 148 del 14 settembre 2011, che ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo;
- l'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214 del 22 dicembre 2011, che consente di differenziare le aliquote utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

Considerato quindi che resta evidentemente ferma la possibilità per il comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un'esenzione, un'aliquota ordinaria, ossia da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l'esenzione;

Atteso che è attribuita al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l'aliquota e le eventuali esenzioni in materia di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che i comuni, ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, sono tenuti ad approvare le delibere riguardanti aliquote, tasse e tributi entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione (art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23/2011);

Visto lo schema di regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef predisposto dall'ufficio ragioneria, ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", predisposto sulla base della normativa sopra riportata;

Udita la relazione del Sindaco in merito alla necessità dell'adozione di tale addizionale come conseguenza alle manovre finanziarie poste in essere dal nostro Governo centrale, che disponendo un aggiuntivo taglio ai trasferimenti erariali ha costretto i comuni ad interventi obbligati sul fronte della fiscalità locale finalizzati al mantenimento dei servizi sin qui assicurati;

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per quanto risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare.

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, della responsabile del servizio finanziario e ragioneria Rag. Mariagabriella Passeri, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 14 e n. 7 contrari (Treccani, Bettari, Carleschi. Spaziani, Tramonti, Franzoni, Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di istituire per l'anno 2012 e seguenti l'addizionale comunale all'IRFEF fissandone l'aliquota nella misura annua dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento);
2. di fissare la soglia di esenzione ai redditi fino ai 15.000 euro con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sull'intero reddito imponibile;
3. di approvare l'allegato regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di incaricare la responsabile del servizio finanziario per la pubblicazione della presente delibera sul sito internet www.finanze.gov.it entro i termini stabiliti dalla Legge.

Indi, con separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 14 e n. 7 contrari (Treccani, Bettari, Carleschi, Spaziani, Tramonti, Franzoni, Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti; la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
(Gianni Desenzani)

Il Segretario Generale
(dott. Antonio Petrina)

Il Consigliere Anziano
(Elena Desenzani)



COMUNE DI CARPENEDOLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D. Lgs n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Carpenedolo.

Art. 2 – Soggetti passivi

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Carpenedolo, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 – Determinazione dell'imposta e soglia di esenzione

L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dell'art. 1, comma 11, del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14/09/2011 nel seguente modo:

- A decorrere dal 2012 nella misura dello 0,50 con soglia di esenzione al € 15.000,00 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Art. 4 – Decorrenza

Il presente regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, entra in vigore dal 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni nella misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno,

Art. 5 – Rinvio a disposizioni di Legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.